



CITTA' DI SALUZZO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14.5.1997 con atto n. 49;
- 2) E' stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29.5.1997 al 13.6.1997;
- 3) La delibera di approvazione del regolamento è divenuta esecutiva il 9.6.1997;
- 4) E' stato ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 9.7.1997 al 24.7.1997;
- 5) E' entrato in vigore il 25.7.1997;
- 6) E' stato modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
 - n. 68 del 30.6.1997;
 - n. 120 del 4.11.1997;
 - n. 6 del 27.1.2000;
 - n. 125 del 29.11.2001;
 - n. 15 del 17.3.2009.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Generale.

Art. 3

Luogo delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala del Palazzo Comunale. Qualora circostanze del tutto eccezionali o giustificati motivi di ordine pubblico, di forza maggiore o di opportunità lo richiedano, il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, determina il diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

2. In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.

3. In occasione delle sedute del Consiglio vengono esposte all'esterno del Palazzo Comunale, per l'intera giornata, le bandiere nazionale, dell'Unione Europea, regionale e quella civica.

TITOLO II
CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 4

Entrata in carica - Convalida - Giuramento del Sindaco

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.

2. Nella prima riunione dopo le elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti, convalidare il Sindaco ed i consiglieri che non presentino motivi di ineleggibilità o incompatibilità e dichiarare la ineleggibilità o l'incompatibilità di coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge; provvedere per il giuramento del Sindaco ai sensi del comma 6, dell'art. 36 della legge 8.6.1990, n. 142 e ss.mm.ii., eleggere il presidente dell'assemblea, comunicare i componenti della Giunta Comunale.

3. Sulle contestazioni od eccezioni circa l'ineleggibilità o l'incompatibilità alla carica per taluno dei membri del Consiglio, ciascun eletto potrà chiedere la parola, compreso il Sindaco, il consigliere o i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata l'eccezione.

4. Al termine della discussione, il Presidente porrà in votazione l'eccezione proposta ed alla votazione conseguente avranno diritto di partecipare anche i componenti nei confronti dei quali è stata sollevata. L'eccezione dovrà considerarsi accolta se avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti ed in tal caso il consigliere interessato non potrà considerarsi convalidato nella carica e dovrà essere sostituito, nel caso di ineleggibilità, da quel candidato che immediatamente lo segue nella graduatoria della sua lista.

5. Ove il candidato chiamato a surrogare il consigliere ineleggibile si trovi in aula, il Presidente provvederà alla sua chiamata invitandolo a prendere posto tra i seggi consiliari.

5-bis Se l'eccezione di ineleggibilità è stata accolta nei confronti del Sindaco, la deliberazione verrà trasmessa, a cura del Consigliere Anziano, al Prefetto per i provvedimenti conseguenti.

6. Il componente del Consiglio dichiarato incompatibile dovrà, se possibile, eliminare la causa di incompatibilità. In caso contrario non potrà partecipare ai lavori della seduta e nei suoi confronti si seguirà la procedura prevista dalla legge.

7. Al termine delle eventuali procedure di surrogazione di consiglieri incompatibili, il Con-

siglio procederà alla convalida dei nuovi consiglieri previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge.

8. Qualora uno o più consiglieri comunali facciano pervenire alla Presidenza la rinuncia alla carica prima della convalida, il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio in apertura della prima seduta, indicando allo stesso i candidati che immediatamente seguono nelle graduatorie delle rispettive liste. Nel caso in cui uno o più consiglieri abbiano fatto pervenire alla presidenza, prima dell'invio dell'avviso di convocazione, la propria rinuncia alla carica, il Presidente del Consiglio Comunale convocherà sin dalla prima seduta i candidati che immediatamente seguono nella graduatoria di lista i consiglieri rinunciatari.

Art. 5

Dimissioni, surrogazioni e supplenze dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci giorni il Consiglio procede alla surroga dei consiglieri dimissionari procedendo con separate deliberazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2. Si procede alla surrogazione e supplenza dei Consiglieri in conformità all'art. 22 della legge 25.3.1993, n. 81.

3. Non si fa luogo a surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), numero 2, della legge n. 142/90.

Art. 5-bis

Pubblicità delle spese elettorali

1. I delegati dei candidati per l'elezione del Sindaco e delle liste collegate per l'elezione del Consiglio Comunale producono, unitamente ai documenti per la presentazione delle candidature e delle liste, una dichiarazione preventiva di spesa per la campagna elettorale dei relativi candidati,

con l'indicazione della provenienza dei fondi di copertura e con l'impegno a presentare rendiconto delle spese effettuate entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. I suddetti delegati possono nominare, per tutti gli adempimenti contabili, un mandatario elettorale, comunicandone le generalità contestualmente alla produzione dei documenti per la presentazione delle candidature e delle liste.

2. E' facoltà dei delegati o del mandatario aprire un conto corrente postale o un conto corrente bancario per la raccolta di fondi. Di ciò e delle coordinate del conto deve essere data comunicazione alla Segreteria generale del Comune.

3. La raccolta di fondi, qualora non avvenga mediante conto corrente postale o versamenti sul conto corrente bancario, deve essere documentata mediante il rilascio di apposita ricevuta a madre e figlia. Sulla parte non consegnata al sottoscrittore dovranno essere indicati gli estremi del collettore, se diverso dal delegato o dal mandatario. Anche per queste modalità di raccolta deve essere data comunicazione alla Segreteria generale del Comune.

4. Il rendiconto deve presentare l'elenco di tutti i movimenti suddivisi per voce di spesa.

5. La dichiarazione preventiva ed il rendiconto sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Essi restano depositati presso la Segreteria generale del Comune a disposizione di chiunque.

Art. 6

Indennità, permessi, assicurazioni

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Ai consiglieri comunali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio.

3. Il gettone di presenza è dovuto ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti e temporanee speciali o d'inchiesta di cui sono membri, compresa la conferenza dei capigruppo, formalmente istituite e convocate.

3 bis. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco in base al decreto

del Ministero dell'Interno di cui al comma 9 dell'art. 23 della legge 265/99.

4. Gli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del Consiglio, nel caso di Consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché la indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, e dall'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge e successive modificazioni. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

5. In conformità a quanto dispone la legge, i Consiglieri ed i rappresentanti del Comune sono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 7

Diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispone l'art. 31, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione Comunale ed ai documenti amministrativi formati dall'Amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti.

3. L'esercizio del diritto di accesso può essere escluso o limitato per specifiche disposizioni di legge, per preventiva determinazione motivata del Sindaco o del legale rappresentante dell'azienda od ente di cui al comma 1 nonché per disposizioni del regolamento comunale per l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai documenti amministrativi; può inoltre essere limitato per i documenti dichiarati temporaneamente riservati per effetto di un provvedimento motivato, secondo legge, del Sindaco o del legale rappresentante dell'azienda od ente di cui al comma 1, nel caso in cui l'accesso possa arrecare pregiudizio concreto ed attuale al diritto alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche, di gruppi, imprese ed associazioni.

4. In tutti i casi di limitazione del diritto di accesso, previsti dal comma precedente, il re-

sponsabile dell'ufficio competente, se richiesto, è tenuto a produrre ai richiedenti un atto formato da parti dei documenti, dai quali siano stati stralciati i riferimenti alle informazioni soggette a tutela, oppure può produrre un atto formato collazionando parti, estratti o riassunti di più documenti; tali produzioni sono possibili sempre che non ne derivi pregiudizio all'Amministrazione o a terzi.

5. I consiglieri, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, si possono rivolgere al responsabile dell'unità organizzativa incaricata della detenzione dell'atto, presentando istanza anche verbale. La consultazione ha luogo durante l'orario d'ufficio, in presenza, ove occorra, del responsabile o dell'addetto da questi delegato.

6. I consiglieri non possono asportare anche temporaneamente gli atti e i documenti oggetto di consultazione, fuori del luogo ove sono conservati; è possibile prendere appunti, ma non tracciare segni, o produrre abrasioni o manomettere in qualsiasi modo i documenti visionati.

7. La richiesta di accesso ad un documento comporta la facoltà di accesso ai documenti nello stesso richiamati, nei limiti di cui al comma 3 del presente articolo.

8. Il diritto di consultazione, compatibilmente con le caratteristiche dei documenti, comporta il diritto di estrarre copia dai medesimi. Su tale copia deve essere espressamente indicato che trattasi di copia esclusivamente destinata agli usi inerenti le funzioni del consigliere comunale.

9. Per il rilascio di copia dei documenti, i consiglieri comunali devono presentare richiesta al dirigente del settore competente. Le richieste devono precisare gli estremi dei singoli documenti dei quali i consiglieri specificatamente richiedono di ottenere copia.

10. E' escluso il rilascio gratuito di copie di piani urbanistici, progetti od altri elaborati tecnici la cui riproduzione richiede costi elevati ed impegno rilevante di tempo per i dipendenti addetti. I consiglieri possono ottenere gratuitamente estratti degli atti predetti, riferiti a parti limitate degli stessi dei quali motivano la necessità per l'esercizio del mandato elettivo.

11. La copia è rilasciata in carta libera ed in esenzione dei diritti di segreteria e nessun rimborso delle spese di riproduzione è dovuto da parte del consigliere richiedente.

12. L'accesso può essere temporaneamente differito, con provvedimento motivato del Sindaco o del legale rappresentante dell'azienda od ente di cui al comma 1, nei casi in cui gli interessi perseguiti con le limitazioni al diritto di accesso possano essere assicurati mediante tutela temporanea; il provvedimento deve indicare la durata del differimento.

13. Contro i provvedimenti di rifiuto di accesso adottati in presunta violazione delle norme contenute nel presente articolo, i consiglieri comunali possono ricorrere motivatamente, entro trenta giorni, al Segretario Generale che decide in via definitiva, fatto salvo l'eventuale ricorso al Tribuna-

le Amministrativo Regionale.

Art. 8

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto, indipendentemente dalla appartenenza ad un gruppo consiliare.

Art. 9

Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. La proposta di deliberazione, formulata per scritto e sottoscritta dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio che la trasmette al Segretario Generale per i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, informandone il Sindaco. Esaurite positivamente entro 30 giorni le procedure previste dal citato art.53, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

3. Nel caso che l'istruttoria amministrativa si concluda sfavorevolmente, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al consigliere proponente. Quest'ultimo può chiedere ugualmente l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, con richiesta motivata.

4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti dei consiglieri sono di norma presentati, per scritto, al Presidente del Consiglio entro l'inizio dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta e prima che la discussione sia dichiarata chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere. La Giunta può presentare emendamenti in qualsiasi momento.

5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal

Presidente del Consiglio al Segretario Generale che ne avvia con procedura d'urgenza l'istruttoria.

6. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Generale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze.

7. Qualora l'emendamento richieda l'accertamento di elementi non acquisibili nel corso della seduta ovvero l'attestazione di copertura finanziaria relativa a proposte di incremento della spesa originariamente prevista, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

8. I consiglieri comunali possono, altresì, presentare mozioni, interpellanze ed interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Possono inoltre presentare ordini del giorno su argomenti di interesse generale o locale, nonché istanze per l'esercizio delle funzioni di sindacato ispettivo.

Art. 10

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Qualora un quinto dei consiglieri assegnati ovvero il Sindaco lo richieda, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3. Per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato ai sensi dei commi precedenti, il Sindaco o i consiglieri richiedenti debbono a loro cura allegare contestualmente la relazione ed il dispositivo di deliberazione proposto.

Art. 11

Diritto di richiesta di controllo preventivo degli atti del Consiglio e della Giunta

1. Quando almeno un quarto dei consiglieri in carica faccia richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'Albo Pretorio, le deliberazioni di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale nelle materie di cui al comma 38 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità

da parte del Difensore Civico Comunale, nei limiti delle illegittimità denunciate.

2. soppresso

3. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero, l'oggetto della deliberazione a cui ci si riferisce devono essere indirizzate al Segretario Generale e, per conoscenza, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio. Il Segretario Generale provvede all'invio dell'atto al Difensore Civico Comunale entro i cinque giorni successivi a quello in cui gli perviene la richiesta.

Art. 12

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri hanno diritto di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.

2. A tal fine il Sindaco informa per iscritto i consiglieri delle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette.

Art. 13

Dovere di partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Il Consiglio Comunale delibera la decadenza dalla carica del consigliere comunale che sia stato assente senza giustificazione a tre sedute consecutive come previsto dall'art. 22 dello Statuto.

3. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, inviata al Presidente del Consiglio il quale ne dà notizia in apertura di seduta. Nel caso in cui, per ragioni di forza maggiore, non sia possibile inviare in tempo utile una comunicazione scritta, è ammessa la comunicazione verbale alla Segreteria generale, da parte del consigliere che prevede l'assenza, ovvero, in caso di grave impedimento, del capogruppo o di un familiare del consigliere interessato, salvo successiva comunicazione scritta qualora non sia pervenuta tempestiva giustificazione in Consiglio.

4. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale, incluse quelle pervenute per scritto dopo l'adunanza.

5. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la Segreteria perchè sia presa nota a verbale.

TITOLO III
FUNZIONI ED ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 14

Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha competenza esclusiva nelle materie attribuitegli dalla legge.

2. Le funzioni di indirizzo si concretizzano negli atti di programmazione generale dell'ente. Le funzioni di controllo rivestono carattere politico-amministrativo rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati negli atti adottati in materia di indirizzo.

3. E' facoltà del Consiglio, attraverso le sue articolazioni di cui ai successivi articoli, richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

4. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali e di altri organismi ai quali il Comune partecipi finanziariamente, è esercitato dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione, rispetto alla finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

5. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dai revisori dei conti, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico - amministrativo, il Consiglio Comunale si avvale anche delle commissioni consiliari permanenti o di apposite commissioni d'inchiesta. Le commissioni esercitano le funzioni di controllo con tutti i poteri e le prerogative spettanti al Consiglio Comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata proponendo l'adozione di eventuali atti.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri.

3. I singoli gruppi nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Presidente del Consiglio. Analoga comunicazione deve essere fatta circa le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza nell'ambito della propria lista e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

4. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale allegando la dichiarazione di accettazione del capo del gruppo nel quale intende essere compreso.

5. In caso avvenga la recessione dal gruppo di provenienza di un numero di consiglieri insufficiente a costituire un nuovo gruppo e che non aderiscano ad un gruppo già esistente, i medesimi possono costituire gruppi misti di maggioranza o di minoranza.

Art. 16

Articolazioni del Consiglio

1. Per agevolare i lavori del Consiglio Comunale, il medesimo si articola in commissioni permanenti ed in commissioni temporanee speciali o di inchiesta.

2. Sono commissioni temporanee:

2.1 le commissioni speciali costituite per un unico argomento, con mandato a termine, le quali cessano al momento del raggiungimento dello scopo per il quale sono create;

2.2 le commissioni di inchiesta sull'attività dell'Amministrazione.

3. Le commissioni permanenti sono le seguenti:

3.1 1^ Commissione "Programmazione, bilancio, enti partecipati e affari generali";

3.2 2^ Commissione "Sviluppo compatibile del territorio";

3.3 3^ Commissione "Governo del territorio";

3.4 4^ Commissione "Servizi alla persona";

3.5 Conferenza dei capigruppo.

Art. 17

La conferenza dei capigruppo

1. I portavoce dei gruppi consiliari, definiti capigruppo, sono riuniti in un'apposita commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale e di cui fa parte di diritto il Sindaco.

2. La commissione dei capigruppo, altrimenti definita conferenza dei capigruppo, è un organismo di consulenza politico-amministrativa del Consiglio Comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio stesso. Alla conferenza partecipano anche i consiglieri singoli non costituitisi in gruppo.

3. La conferenza esercita tutte le funzioni attribuitele dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.

4. La conferenza è convocata e presieduta dal presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente deve altresì convocare la conferenza quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo o dal Sindaco.

5. I capigruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

6. Alla conferenza possono partecipare gli assessori, il Segretario Generale o un suo delegato e i responsabili del servizio indicati dal Sindaco.

7. Le sedute sono valide quando sia presente la metà dei componenti o loro delegati che rappresentino almeno la metà dei consiglieri assegnati al Consiglio. Delle riunioni viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del funzionario designato dal Segretario Generale.

8. Le sedute della conferenza non sono pubbliche.

Art. 18

Le commissioni temporanee speciali

1. Le commissioni temporanee speciali vengono istituite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le commissioni temporanee speciali si compongono di un numero variabile di membri, scelti anche al di fuori del Consiglio Comunale. Tale numero è determinato di volta in volta dal Consiglio, rispettando la proporzione numerica tra maggioranza e minoranza e un'equa presenza di entrambi i sessi. Esse vengono costituite allo scopo di esperire indagini conoscitive, di esaminare argomenti di particolare interesse e carattere eccezionale e di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, presentando relazioni e proposte al Consiglio.

3. soppresso

4. Nell'atto deliberativo di istituzione debbono essere indicati: la motivazione della costituzione, l'oggetto di cui la commissione deve occuparsi, il quesito o i quesiti cui la commissione deve rispondere, il numero dei commissari assegnati, la data entro la quale la commissione deve relazionare al Consiglio.

5. I componenti delle commissioni vengono eletti con votazione palese in presenza di accordo unanime dei capigruppo su di una lista di nomi pari al numero dei commissari da eleggere. In caso di non accordo, si procede con votazione segreta e con voto limitato ad un nome. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la riserva per la minoranza ed il rispetto della sua designazione. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano d'età.

6. Qualora la designazione del Presidente e del Segretario non avvenga da parte del Consiglio, la commissione nomina nel proprio seno il presidente il quale designa eventualmente un dipendente comunale che svolgerà le funzioni di segretario della commissione.

7. Il presidente convoca e presiede i lavori della commissione.

8. Al termine dei lavori, il presidente propone alla commissione un testo di relazione conclusiva. Il testo può essere emendato dalla commissione e sul medesimo si procede a votazione palese. In caso di diversità di giudizio, è ammessa una o più relazioni di minoranza.

9. La relazione del presidente e l'eventuale relazione di minoranza vengono illustrate in sede di Consiglio Comunale entro i termini previsti. Qualora, per ragioni plausibili o per esigenze del Consiglio fosse necessario un periodo di approfondimento ulteriore, l'esistenza della commissione, nonché i poteri, potranno essere prorogati dal Consiglio per un ulteriore periodo non superiore a quello determinato nella deliberazione istitutiva. Al termine di tale nuovo periodo dovranno comunque essere consegnate una o più relazioni.

10. La commissione è investita dei medesimi poteri del Consiglio Comunale, fatta eccezione che per l'adozione di atti deliberativi. Alla commissione non potrà essere opposto il segreto d'ufficio se non per gli atti riservati per espressa previsione di legge. La commissione ha facoltà di convocare

ed ascoltare i responsabili del servizio attinente l'affare in esame, dandone avviso al Dirigente da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento di cui è competente.

11. soppresso

12. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul funzionamento delle commissioni consiliari permanenti stabilite dal successivo art. 20.

Art. 18-bis

Commissioni consiliari d'indagine o d'inchiesta o di controllo o di garanzia sull'attività amministrativa

1. Il Consiglio Comunale può altresì, a maggioranza assoluta dei propri membri, istituire, al proprio interno, commissioni di indagine o di inchiesta o di controllo o di garanzia sull'attività dell'Amministrazione.

2. Tali commissioni si compongono di tre o di cinque consiglieri su determinazione del Consiglio all'atto dell'istituzione. Nel primo caso un posto è riservato alla minoranza; nel secondo caso, alla minoranza sono riservati due posti. Le commissioni hanno libero accesso a tutti i documenti amministrativi e possono richiedere informazioni ai dipendenti, che hanno l'obbligo di fornire tutti i dati, fatti e documenti, senza vincolo di segreto d'ufficio. Le stesse riferiscono al Consiglio Comunale del loro operato nel termine di tre mesi dalla loro investitura. Nel caso di indagini particolarmente lunghe e complesse può essere concessa una proroga di tre mesi.

3. Per quanto attiene al funzionamento delle commissioni di cui al presente articolo varranno tutte le norme previste per le commissioni consiliari permanenti, in quanto non contrastanti con la natura e gli scopi delle commissioni medesime.

4. Qualora si tratti di commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge 142/90, come sostituito dal comma 1 della legge 3.8.1999, n. 265, è attribuita alle opposizioni.

5. Le sedute delle commissioni di cui al presente articolo non sono pubbliche.

Art. 19

Le commissioni permanenti

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel proprio seno quattro commissioni consiliari, composte ciascuna da nove membri, che si riuniscono in sede referente rispetto alle delibere di competenza del Consiglio e, nei casi indicati dal presente regolamento, in sede redigente.

2. La suddivisione dei commissari tra le forze politiche presenti in Consiglio è effettuata, con il criterio proporzionale, in relazione al numero complessivo dei commissari.

3. Il Consiglio Comunale provvede alla composizione delle commissioni, determinando la distribuzione dei posti spettanti alle forze politiche all'interno delle stesse, nel rispetto dei commi precedenti e provvedendo alla contestuale nomina.

4. Eventuali sostituzioni di componenti delle commissioni, a qualsiasi titolo decaduti, potranno essere effettuate dal Consiglio Comunale, nel corso di ogni tornata amministrativa, esclusivamente su segnalazione dei responsabili delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale.

5. Le commissioni eleggono nel loro seno il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza di voti, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei commissari assegnati alla commissione.

6. I componenti delle commissioni vengono eletti con votazione palese in presenza di accordo unanime dei capigruppo su di una lista di nomi pari al numero dei commissari da eleggere. In caso di non accordo, si procede con votazione segreta e con voto limitato ad un nome. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la riserva per la minoranza e nel rispetto della sua designazione. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano di età.

7. Le commissioni permanenti operano con le stesse prerogative del Consiglio Comunale, fatta eccezione che per l'adozione di atti deliberativi che resta di esclusiva competenza del Consiglio, avendo le commissioni unicamente poteri consultivi.

8. Le adunanze delle Commissioni in prima convocazione sono valide se intervengono almeno cinque Consiglieri facenti parte della Commissione. Le decisioni, per essere approvate, devono ottenere il parere favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Le adunanze in seconda convocazione fanno seguito, in un giorno diverso, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale ed esclusivamente per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di quella riunione. Le adunanze in seconda convocazione sono valide purché intervengano almeno tre Consiglieri facenti parte della Commissione. Le decisioni, per essere approvate, devono ottenere il parere favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20

Funzionamento delle commissioni permanenti

1. Le commissioni si riuniscono, ogni qualvolta lo decida il Presidente, di intesa con il Vice Presidente, oppure lo chieda il Sindaco, la Giunta o il Consiglio, oppure ne facciano richiesta almeno tre membri; in ogni caso dovranno essere indicati gli argomenti di cui si propone l'esame e la discussione. Tali argomenti saranno comunicati ai singoli membri con l'avviso di convocazione che, a firma del Presidente, dovrà essere trasmesso, a cura degli uffici comunali, almeno cinque giorni prima della data fissata, salvo il caso di urgenza in cui il termine può essere ridotto a 24 ore. La modalità di trasmissione deve essere in via prioritaria quella informatica, a meno che il consigliere non faccia espressamente richiesta di trasmissione cartacea con recapito presso il proprio domicilio. L'avviso di convocazione deve essere affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito web del Comune.

2. Ciascun membro può richiedere che un argomento sia iscritto nell'ordine del giorno della seduta successiva. Le sedute delle commissioni non sono valide se non sono presenti almeno cinque dei loro componenti in prima convocazione, almeno tre in seconda convocazione.

3. La 1^a commissione, denominata “Programmazione, bilancio, enti partecipati e affari generali” ha competenza sulle seguenti materie:

- 3.1. sullo statuto dell'ente e sulle relative modifiche, sui regolamenti attinenti la materie finanziarie, tributarie, e attinenti al funzionamento degli organi di governo, sui criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 3.2. sulla programmazione economico – finanziaria e in particolare sulla relazione previsionale e programmatica, sul bilancio annuale e triennale, nonché sulle variazioni al medesimo, sulla politica tariffaria e tributaria, sul rendiconto;
- 3.3. sulle convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, nonché sulla costituzione e modificazione di forme associative;
- 3.4. sull'istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- 3.5. sull'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di

attività o servizi mediante convenzione;

- 3.6. sugli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- 3.7. sulla contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari, nonché sulle fidejussioni di cui all'articolo 207 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 3.8. sulle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- 3.9. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

4. La 2^a commissione, denominata “Sviluppo compatibile del territorio”, ha competenza sulle seguenti materie:

- 4.1. sui piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- 4.2. sugli atti di programmazione, indirizzo e controllo in materia di ambiente, di beni culturali e paesaggio;
- 4.3. sugli atti di programmazione, indirizzo e controllo sui settori produttivi (agricoltura, industria, artigianato e commercio), e dello sviluppo economico in generale, tenuto conto dei riflessi sull'occupazione e dell'impatto sull'ambiente.
- 4.4. sugli atti di programmazione, indirizzo e controllo sulla polizia locale e amministrativa, nonché sui regolamenti in materia.

5. La 3^a commissione denominata “Governo del territorio”, ha competenza sulle seguenti materie:

- 5.1. sui programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici,
- 5.2. sul patrimonio comunale e il piano di dismissione e valorizzazione degli immobili comunali, nonché acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- 5.3. sugli atti di programmazione, indirizzo e controllo sulla viabilità;
- 5.4. sugli atti di programmazione, indirizzo e controllo sui trasporti locali, nonché sulle re-

lative forme di gestione;

5.5. sugli atti di programmazione, indirizzo e controllo, nonché sulle forme di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, del servizio idrico integrato, degli impianti sportivi comunali.

6. La 4^a commissione denominata “Servizi alla persona”, ha competenza sulle seguenti materie:

6.1. sugli atti di programmazione, indirizzo e controllo sui servizi sociali e le relative forme di gestione;

6.2. sugli atti di programmazione, indirizzo e controllo sui servizi scolastici;

6.3. sugli atti di programmazione, indirizzo e controllo sulla politica culturale, sportiva e turistica comunale, nonché sulle forme di gestione di biblioteche, musei, teatro comunale, beni culturali, servizi turistici, culturali e del tempo libero.

6 bis. Le commissioni permanenti, in relazione alle materie di attribuzione, si esprimono in ordine ai regolamenti, alle forme di gestione dei servizi pubblici locali, agli ordini del giorno e in generale sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio.

6 ter. Il Consiglio Comunale, al momento dell’istituzione delle commissioni, o in tempi successivi, può integrare o modificare le competenze stabilite nel presente regolamento, al fine di tenere conto di eventuali nuove competenze attribuite dalla legge al Consiglio.

7. Le commissioni hanno il compito di favorire il dibattito e l'approfondimento da parte di tutte le forze politiche e dei cittadini in ordine alle competenze di cui al presente articolo. A tal fine, sui temi di maggior importanza, promuovono regolari incontri pubblici con i cittadini e le forze sociali e sindacali, gli Enti Locali, i comitati di quartiere e tutte le categorie di cittadini interessati ai problemi di loro competenza. Possono inoltre avvalersi della collaborazione di funzionari dell'Amministrazione e di consulenti esterni.

8. Le commissioni, nell'esercizio delle loro funzioni, possono delegare ad uno o più membri la facoltà di espletare indagini, sopralluoghi, ricerche di studio od altre attività inerenti alle specifiche competenze.

9. Inoltre le commissioni potranno riunirsi congiuntamente per l'esame di problemi di comune interesse nonché delegare a sottocommissioni miste l'esercizio di determinate attività di studio, ricerca ed indagine afferenti ai suddetti argomenti.

10. Il Sindaco e gli assessori a titolo consultivo hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni in ordine alla trattazione di temi attinenti alle rispettive competenze, ed a tal fine deb-

bono essere invitati alle riunioni delle medesime.

10 bis. Il Segretario Generale, il Direttore Generale e gli altri dirigenti possono partecipare ai lavori delle commissioni in funzione di assistenza in ordine alla trattazione di materie di loro competenza e, a tal fine, devono essere invitati alle riunioni delle medesime.

11. Ai lavori delle commissioni partecipa un dipendente dell'Amministrazione Comunale con il compito di segretario. Il segretario redige il verbale della riunione che riporterà per riassunto gli interventi dei componenti e, qualora un componente ne faccia esplicita richiesta, provvederà a riportare integralmente l'intervento del componente stesso. In sostituzione del segretario e in caso di sua assenza o impedimento il verbale potrà essere redatto da uno dei membri della commissione designato per l'occasione.

12. Copia dei verbali, come sopra redatti, dovrà essere firmata dal Segretario della Commissione e dal Presidente o dal vice Presidente e reso disponibile agli amministratori per consultazione in modalità telematica sul sito web del Comune. Inoltre, il segretario cura la documentazione relativa agli oggetti all'ordine del giorno ed ogni altra attività inerente la commissione.

13. Le commissioni concludono il loro lavoro presentando proposte di delibere e relazioni al Consiglio Comunale per l'eventuale ulteriore dibattito in seduta generale. Qualora si verificassero discordanze fra i componenti la commissione, si procederà a votazione e la commissione presenterà in Consiglio relazioni di maggioranza e minoranza.

14. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche salvo quando riguardino persone ovvero quando trattino argomenti che ineriscano notizie la cui divulgazione in quel particolare momento potrebbe essere pregiudizievole per l'Amministrazione Comunale.

Art. 21

Sede referente delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti si riuniscono in sede referente per esaminare preventivamente gli argomenti di esclusiva competenza del Consiglio Comunale e di particolare importanza, che saranno iscritti all'ordine del giorno di una successiva seduta.

2. Le commissioni permanenti rendono parere preventivo:

- sulle proposte di deliberazione assegnate loro dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale;

- sulle proposte di deliberazione rinviate loro per il parere dal Consiglio Comunale con maggioranza semplice;
- sulle questioni poste loro dal Sindaco, dalla Giunta o dall'assessore competente in ordine ad iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- di propria iniziativa quando lo decida la maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Nel caso in cui l'apposita seduta della commissione sia andata deserta, gli argomenti posti all'ordine del giorno possono, in base a decisione del Presidente del Consiglio Comunale, essere trasmessi all'esame del Consiglio stesso, senza ulteriore preventivo esame da parte della commissione.

Art. 22

Sede redigente delle commissioni permanenti

1. Qualora durante l'esame di una proposta di deliberazione siano presentati emendamenti al testo del dispositivo della proposta di cui trattasi e sugli stessi si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- pareri tecnico e contabile, qualora necessari, favorevoli;
- parere favorevole dell'organo proponente il provvedimento;
- parere favorevole della maggioranza della commissione;

il testo del dispositivo sarà automaticamente emendato e, nella nuova formulazione, sottoposto all'esame del Consiglio Comunale.

2. Qualora, invece, una proposta di emendamento non riceva i pareri tecnico e contabile, qualora necessari, favorevoli sia per l'espressione contraria dei responsabili dei servizi preposti, sia per l'impossibilità dichiarata dei responsabili stessi ad esprimere seduta stante il prescritto parere, ovvero per l'esplicito parere contrario del proponente, l'emendamento sarà trasmesso al Consiglio Comunale per il voto definitivo, dopo che la commissione si sia comunque espressa in modo favorevole o sfavorevole all'emendamento stesso.

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 23

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, su propria determinazione o a richiesta dei soggetti cui la legge, lo Statuto e il regolamento conferiscono l'iniziativa, esclusa la prima seduta la quale è convocata dal Sindaco eletto.

2. La convocazione del Consiglio è disposta mediante avviso scritto da consegnare al domicilio eletto di ciascun componente del Consiglio e assessore, con inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da trattare. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

3. I componenti del Consiglio residenti fuori dal territorio comunale devono eleggere domicilio nel Comune.

4. Alle riunioni del Consiglio Comunale partecipano gli assessori senza diritto di voto.

Art. 24

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della natura della sessione e della seduta, il giorno e l'ora della prima ed eventualmente della successiva adunanza e, se diverso da quello indicato all'articolo 3 del presente regolamento, il luogo della riunione.

2. Con la trasmissione degli avvisi di convocazione e dell'elenco delle materie da trattare, si intende che i documenti relativi sono a disposizione dei consiglieri presso la Segreteria generale a norma del successivo articolo 27.

3. L'avviso e l'ordine del giorno devono essere consegnati ai componenti del Consiglio nel domicilio eletto almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza se in sessione ordinaria e almeno tre giorni prima se in sessione straordinaria.

4. Quando se ne ravvisi l'urgenza, i termini indicati al comma 3, possono essere ridotti a 24 ore; tuttavia, qualora la maggioranza dei componenti del Consiglio presenti lo richieda, ogni deliberazione deve essere differita al giorno successivo. Del differimento è data notizia ai componenti del

Consiglio assenti anche a mezzo di telegramma o telefax.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano altresì nell'ipotesi di aggiunta di argomenti all'ordine del giorno spedito, di annullamento della seduta o di variazione del luogo, della data e dell'ora delle sedute già convocate.

Art. 25

Avvisi al pubblico

1. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio sono pubblicati, a cura del Dirigente Amministrativo e sotto la sua responsabilità, nell'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e fino al termine della stessa.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede a portare a conoscenza della cittadinanza gli atti di cui al comma 1 mediante idonei mezzi informativi, anche trasmettendo l'ordine del giorno agli organi di informazione.

Art. 26

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno, formato e sottoscritto dal Presidente, consiste nell'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta o in ciascuna sessione.

2. Gli oggetti sono iscritti osservando l'ordine delle seguenti categorie di atti:

- a) interpellanze ed interrogazioni presentate dai consiglieri e dichiarate di valenza generale dal Presidente;
- b) proposte del Sindaco;
- c) proposte della Giunta;
- d) proposte delle commissioni consiliari permanenti;
- e) proposte di deliberazioni, ordini del giorno e mozioni presentate dai consiglieri;
- f) proposte di deliberazione di iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto;

3. L'ordine del giorno è comunicato al collegio dei revisori dei conti nella persona del suo presidente.

Art. 27

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati, a disposizione dei consiglieri, presso la Segreteria generale, di norma a partire dalla data di spedizione degli avvisi e comunque non oltre il terzo giorno antecedente la data di convocazione del Consiglio. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria generale almeno ventiquattro ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione corrisponde a quello di apertura degli uffici comunali.

3. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'Ufficio richiamati o citati nelle proposte depositate e nei relativi allegati.

4. Le proposte e i documenti devono essere, nel corso dell'adunanza, depositati nella sala consiliare o nelle immediate adiacenze per consentirne la consultazione.

Art. 28

Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto dal medesimo nei termini previsti dallo Statuto.

3. Il Presidente del Consiglio provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

5. Il Presidente ha altresì facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo ritenga necessario, per dare spiegazioni o chiarimenti o per altro motivo inerente l'oggetto della discussione.

Art. 29

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati.

2. Il numero dei presenti viene accertato dal Segretario Generale che annota i risultati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi successivamente l'accertamento fino a quando tale numero risulti raggiunto.

3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'accertamento, sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'accertamento effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'accertamento sono tenuti a darne espressa comunicazione verbale al Segretario Generale. La stessa procedura devono seguire Sindaco ed Assessori.

5. Qualora, su richiesta di un consigliere o d'iniziativa del Presidente di procedere alla verifica del numero legale durante la seduta, risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, richiamati inutilmente in aula dal Presidente i consiglieri che si sono assentati, la seduta viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.

Art. 30

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in un giorno diverso, esclusivamente per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle che per legge o per Statuto prevedano una maggioranza qualificata, sono valide, purchè intervenga almeno un terzo

dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.

3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità e nei termini previsti per la prima convocazione.

4. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione, possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

5. L'adunanza che segue ad una precedente convocata con il medesimo avviso, la quale sia iniziata con il numero legale dei presenti e successivamente sia andata deserta, è pure essa di seconda convocazione limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima.

Art. 31

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamenti sulla capacità, moralità, correttezza delle persone od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni di qualità morali e di capacità professionali.

2. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti del Consiglio, solo il Segretario Generale e gli assessori.

3. Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di almeno tre consiglieri, può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta quando nella discussione di un argomento debbano essere introdotte valutazioni di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso il Presidente, avuto cura di sospendere la seduta, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art. 32

Ammissione di dipendenti e consulenti in aula

1. Oltre alla partecipazione obbligatoria del Segretario Generale o del Vicesegretario generale vicario, il Presidente può provvedere a convocare i dipendenti interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno anche in virtù degli obbligatori pareri tecnici e contabili necessari per il giusto procedimento, nonchè per effettuare relazioni o fornire informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere invitati alla seduta del Consiglio i Revisori dei Conti, il Difensore Civico, i consulenti dell'amministrazione e i professionisti incaricati dei progetti e degli studi in trattazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Sulla loro ammissione decide il Presidente.

Art. 33

Svolgimento delle sedute consiliari

1. Dopo che la seduta è dichiarata validamente costituita ed aperta, il Presidente avvia i lavori seguendo l'ordine del giorno prefissato.

2. Proposte motivate di inversione della trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, salve sempre le precedenze di legge, possono essere avanzate sia dal Presidente sia dai consiglieri e, ove nessuno si opponga, le stesse si ritengono senz'altro accettate. In caso contrario esse sono sottoposte al voto del Consiglio che avverrà per alzata di mano.

3. Prima dell'inizio della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o nel corso della seduta medesima, il Presidente può effettuare comunicazioni su oggetti non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni non ha luogo discussione.

4. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, il proponente illustra il relativo provvedimento in esame.

5. Qualora sull'argomento in discussione si fosse espressa la competente commissione consiliare, il Presidente del Consiglio Comunale dato atto del parere della commissione, concede, se richiesta, la parola al presidente della commissione consiliare, ovvero ai relatori dalla stessa designati. Al termine di dette comunicazioni ha facoltà di intervenire nuovamente, prima del dibattito genera-

le, il rappresentante della giunta.

6. Concluse le relazioni, il Presidente dichiara aperta la discussione. Ogni consigliere può intervenire una sola volta per ogni singolo argomento trattato e deve concludere il proprio intervento entro il limite massimo di quindici minuti, salvo eventuale breve replica concessa dal Presidente. Il limite di cui sopra è aumentato a 30 minuti nella discussione del bilancio di previsione e del Conto Consuntivo.

7. Nel caso siano posti in discussione emendamenti al testo del dispositivo sottoposto all'esame del Consiglio, gli stessi vengono illustrati, discussi e votati prima del voto conclusivo sul provvedimento.

8. Concluso l'esame e la fase di votazione sugli emendamenti, nonchè la discussione generale, possono intervenire un consigliere per ogni gruppo per la dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti ciascuno. Hanno inoltre diritto di parola, per dichiarazione di voto, i consiglieri che dissentono dal voto annunciato dal rappresentante del proprio gruppo.

9. Al termine delle dichiarazioni di voto, a discrezione del Presidente, può essere ammessa una breve replica dell'assessore competente, dopo di che, nei termini previsti dai successivi articoli, si passa alla fase di votazione sul testo del dispositivo, eventualmente come modificato dall'approvazione di emendamenti.

Art. 34

Deroghe alle procedure previste dal regolamento

1. Per particolari, rilevanti e complesse questioni poste all'ordine del giorno, la commissione dei capigruppo può decidere, a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, di derogare dalle norme contenute nel precedente articolo per quanto attiene ai limiti di durata degli interventi, nonché per l'ammissibilità di ulteriori repliche dei consiglieri.

Art. 35

Richieste di intervento

1. Prima dell'apertura della discussione su di uno specifico argomento, i consiglieri formula-

no al Presidente la loro richiesta di intervento. Al momento dell'avvio dell'esame dell'argomento in questione, dopo la conclusione delle relazioni introduttive, il Presidente richiede chi intenda iscriversi a parlare e ne comunica l'elenco.

2. Richieste successive di intervento formulate dai consiglieri a discussione avviata potranno essere accolte ad esclusivo giudizio del Presidente in presenza di elementi di particolare novità introdotti dal dibattito.

Art. 36

Disciplina degli interventi

1. I consiglieri intervengono secondo l'ordine di iscrizione a parlare, salvo che qualcuno dei richiedenti scambi con altri l'ordine di iscrizione, dandone avviso al Presidente.

2. Nessun consigliere può intervenire senza aver richiesto di parlare al Presidente e senza averne avuta dal medesimo la facoltà.

3. I consiglieri parlano dal loro posto, evitando discussioni in forma di dialogo.

4. A nessuno è consentito interrompere chi parla, tranne al Presidente per richiami al regolamento o all'oggetto della discussione.

5. Nessun discorso può essere interrotto, né rimandato per la sua continuazione ad altra seduta, a meno che, superati i tempi regolamentari, il Presidente non decida diversamente.

6. Il Presidente ha facoltà di richiamare i consiglieri che nella loro esposizione si allontanano dall'oggetto della discussione, o comunque divaghino. In caso di inosservanza, il Presidente, richiamato l'oratore per due volte a concludere, può togliergli la parola.

Art. 37

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo verbale al Presidente all'osservanza del regolamento, o per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni.

2. Essa ha la precedenza sulla discussione principale, che viene sospesa.

3. Sull'ammissione della mozione d'ordine, qualora nessun componente del Consiglio vi si opponga, decide il Presidente. In caso di diniego, il proponente può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

4. Sulla mozione d'ordine ammessa possono intervenire, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente ha facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo consiliare, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 38

Mozione di rinvio in commissione

1. I consiglieri possono richiedere, prima delle dichiarazioni di voto, che la proposta venga rinviata in commissione permanente per l'approfondimento.

2. Nel caso di disaccordo sulla richiesta, il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi in merito con votazione palese, senza discussione.

3. Qualora la proposta venga rimessa alla commissione, il Presidente fa riscontrare a verbale a richiesta di quali consiglieri la proposta sia stata rimessa e chiude la discussione in aula assegnando la proposta di deliberazione alla commissione e definendo il termine massimo entro cui l'esame deve essere concluso. In assenza di determinazione il termine si intende essere di trenta giorni.

Art. 39

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere fatto oggetto, durante le sedute consiliari, di apprezzamenti sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il componente del Consiglio che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il componente

o i componenti del Consiglio che lo hanno provocato. Gli interventi per fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un componente del Consiglio sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La commissione riferisce in forma scritta, entro il termine assegnatole. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazione.

Art. 40

Richiamo alla legge, allo Statuto ed al regolamento

1. Ogni componente del Consiglio può, in qualsiasi momento, chiedere la parola per richiamo alla legge, allo Statuto e al regolamento. L'intervento ha precedenza e sospende la discussione sul merito.

2. Sul richiamo decide il Presidente, sentito il Segretario Generale.

Art. 41

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. Eventuali questioni pregiudiziali ed eventuali questioni sospensive, possono essere poste da un consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora esse siano giustificate da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. La discussione può proseguire solo dopo che il Consiglio si è pronunciato su dette questioni. Su tali questioni può parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare, per non più di cinque minuti ciascuno.

3. Nel caso vengano poste più questioni pregiudiziali o sospensive sullo stesso argomento, esse si svolgono in un'unica discussione e con un'unica votazione, per alzata di mano.

4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio indica il momento della sua discussione.

Art. 42

Mozione su questioni iscritte all'ordine del giorno

1. Durante la discussione di una deliberazione in sede di Consiglio Comunale, ogni consigliere può presentare una mozione riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo nella materia oggetto della discussione.

2. Dopo il dibattito a cui può intervenire un consigliere per ogni gruppo nei limiti di tempo previsti dal comma 6 dell'art. 33, la mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni, prima della votazione finale sulla deliberazione oggetto della trattazione.

Art. 43

Mozione intesa come atto di indirizzo

1. La mozione può consistere in una proposta di atto di indirizzo sulle materie di competenza del Consiglio Comunale, verso il Sindaco, la Giunta o la Dirigenza.

2. Detta proposta deve essere redatta a cura dei proponenti sulla falsariga delle proposte di deliberazione e quindi composta di una parte narrativa e di una dispositiva e deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio.

3. In tal caso, prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, il Presidente inoltra la mozione proposta al segretario generale perché provveda all'acquisizione dei prescritti pareri tecnici e contabili.

4. Nell'esame delle mozioni di cui al presente articolo, il Consiglio adotta le procedure previste per la discussione delle normali deliberazioni.

Art. 44

Ordini del giorno

1. Il Consiglio Comunale esprime orientamenti, richieste e giudizi su specifici argomenti di interesse generale o locale mediante ordini del giorno.

2. A tal fine la Giunta, ciascuna commissione consiliare permanente tramite il presidente e ciascun consigliere comunale possono presentare per iscritto la relativa proposta al Presidente del Consiglio Comunale che provvede per l'inserimento della stessa tra gli argomenti da sottoporre all'esame della prima seduta del Consiglio.

3. Per la trattazione e la votazione degli ordini del giorno si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo IV del presente regolamento.

Art. 45

Forme di votazione

1. Le votazioni si effettuano di norma, in modo palese.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano espressamente prescritte dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

3. La Votazione in forma segreta può anche essere richiesta motivatamente da uno o più dei Consiglieri assegnati al Comune; tale richiesta dovrà essere approvata, a maggioranza, dai Consiglieri comunali presenti.

Art. 46

Votazioni in forma palese

1. Le votazioni palesi si svolgono di norma, per alzata di mano. I componenti del Consiglio esprimono il voto dal proprio posto. Il risultato è proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato dal Segretario Generale o da chi lo coadiuva.

2. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta da almeno tre consiglieri, immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

3. Il Presidente, qualora ritenga che permangano dubbi sul risultato, può disporre la ripeti-

zione del voto per appello nominale.

4. Su determinazione del Presidente, le votazioni palesi possono avvenire per appello nominale.

5. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata successiva, per ordine alfabetico, dei componenti del Consiglio.

6. Nel caso in cui nell'aula venga installato un sistema per il voto elettronico, esso dovrà comunicare visivamente con opportuni accorgimenti tecnici, l'identità dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

7. All'atto del passaggio al voto per alzata di mano o con sistema di voto elettronico, i componenti del Consiglio che si astengono debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto, affinché la loro posizione risulti nominativamente a verbale. Gli astenuti non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 47

Votazioni a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto possono svolgersi su determinazione del Presidente - mediante schede distribuite ai componenti del Consiglio al momento del voto, mediante palline di diverso colore, ovvero mediante voto elettronico che garantisca, in tal caso, la segretezza del voto.

2. L'eventuale astensione nella votazione deve essere dichiarata preventivamente ed esplicitamente. Le schede bianche e le non leggibili, intendendosi come tali tutte le schede nulle per qualsiasi motivo, si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

3. Nelle elezioni a nomine complessive, sempre che non sorga opposizione, si procede all'approvazione anche per elenchi nominativi od in qualunque altra forma si creda conveniente.

4. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi sommati al numero delle schede bianche, nulle o annullate risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

5. Quando debbano effettuarsi votazioni a scrutinio segreto, il Presidente designa, tra i consiglieri presenti, tre scrutatori di cui almeno uno appartenente alla minoranza, con il compito di procedere allo spoglio delle schede, o alla conta delle palline o all'assistenza durante la votazione con il sistema elettronico, attestando la regolarità delle procedure e dei risultati delle votazioni. I

risultati vengono trascritti su di un apposito modulo, sottoscritto dagli scrutatori il quale viene rimesso al Segretario Generale.

Art. 48

Esito della votazione

1. Salvo i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

2. I componenti del Consiglio che dichiarano di non voler partecipare alla votazione ma restano in aula, si considerano astenuti. I componenti del Consiglio che si astengono sono computati tra i presenti ma non tra i votanti.

3. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato", oppure, "il Consiglio non ha approvato".

Art. 49

Turbativa dell'ordine da parte dei consiglieri

1. Il consigliere che turba l'ordine o pronuncia espressioni ingiuriose o sconvenienti è richiamato dal Presidente.

2. Se il consigliere, nonostante il richiamo del Presidente, persiste nel suo comportamento, o pronuncia espressioni oltraggiose, o passi a vie di fatto, o faccia appello alla violenza, il Presidente può a suo insindacabile giudizio, sospendere la seduta.

3. Il Presidente può altresì proporre la censura nei confronti del consigliere. In tal caso il consigliere ha diritto di dare spiegazioni al Consiglio intervenendo per non più di tre minuti. Il Presidente, sulla base di quanto detto dal consigliere, può decidere di ritirare la proposta di censura, limitandosi a raccomandare un diverso comportamento. Qualora ciò non avvenga e il Presidente mantenga la richiesta di censura, la proposta viene messa ai voti, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 50

Comportamento del pubblico nell'aula durante le adunanze

1. Le persone che, nello spazio riservato al pubblico, assistono alla seduta, debbono rimanere in silenzio e tenere un contegno corretto. A nessuno è permesso introdurre animali, armi o strumenti atti ad offendere.

2. Spettano al Presidente del Consiglio i poteri di ordine della parte riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza del corpo dei vigili urbani.

3. Il Presidente può espellere dall'aula coloro che non ottemperino a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. Chi sia stato espulso non viene riammesso in aula per tutta la seduta.

4. Quando coloro che sono stati espulsi non si attengano alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare il disturbatore o l'autore dei disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

Art. 51

Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze e le eventuali sospensioni sono stabilite dalla conferenza dei capigruppo su proposta del Presidente.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso dell'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che rivestono particolare importanza ed urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori sino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara sospesa l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del

giorno.

Art. 52

Verbale dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che, attraverso le deliberazioni adottate, documentata la volontà espressa dal Consiglio Comunale. La sua redazione viene curata dal Segretario Generale che si avvale degli appositi uffici. Il Segretario Generale assente o impedito viene sostituito dal Vicesegretario generale vicario. Nel caso in cui venga trattato un argomento al quale il Segretario Generale sia interessato, lo sostituisce, per questo solo oggetto, un consigliere comunale.

2. Normalmente il verbale è steso in forma sintetica e contiene in allegato i documenti che la deliberazione prevede siano ad essa annessi.

2 bis. Per le deliberazioni che, ai sensi del 33 comma dell'art. 17 della legge 15.5.1997, n. 127, devono essere sottoposte al controllo preventivo di legittimità, qualora necessario, la discussione avvenuta, viene riportata, in modo sintetico, in un documento apposito, che verrà inserito nel registro dei verbali.

3. Ogni componente del Consiglio ha diritto che nel verbale o nei documenti delle discussioni relative alle deliberazioni da sottoporre al controllo preventivo di legittimità, come sopra redatti, si faccia constare il suo voto, i motivi del medesimo, nonché le proprie dichiarazioni: in tal caso egli dovrà riassumere in breve la motivazione del suo voto o la dichiarazione e rimmetterli, seduta stante, per iscritto al Segretario Generale; in difetto, il breve riassunto della motivazione del suo voto o della dichiarazione potranno essere dettati al microfono e verranno riportati come risultano dalla registrazione.

4. Il verbale deve indicare l'ora di inizio della seduta, se questa sia ordinaria o straordinaria, pubblica o segreta, di prima o seconda convocazione, i nomi del Presidente, dei componenti del Consiglio e degli assessori presenti, il risultato della votazione, se la stessa è avvenuta a scrutinio palese o segreto, i nominativi degli eventuali scrutatori ed i nominativi degli astenuti.

5. I verbali, nonché gli eventuali documenti riportanti la discussione relativa alle deliberazioni da sottoporre al controllo preventivo di legittimità, dovranno essere approvati dal Consiglio in una successiva riunione e l'argomento verrà iscritto al relativo ordine del giorno a cura del Presidente.

6. La votazione avviene per alzata di mano e della approvazione si redige apposito verbale.

7. Sul verbale e sugli eventuali documenti riportanti la discussione relativa alle deliberazioni da sottoporre al controllo preventivo di legittimità, possono prendere la parola soltanto i partecipanti alla seduta cui essi si riferiscono ed unicamente per proporre rettifiche o per chiarire o correggere il pensiero da essi espresso, oppure per fatto personale.

8. Gli interventi dell'intera seduta vengono registrati mediante incisione magnetica o altro sistema simile. I singoli nastri o i supporti sono custoditi presso la Segreteria generale, con possibilità di accesso da parte dei consiglieri, essi vengono conservati sino all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dei verbali della seduta.

9. La parte del verbale relativa alla seduta segreta è redatta in modo da contenere, nel modo più conciso, menzione di quanto viene discusso e deliberato.

10. I verbali delle deliberazioni che riguardino questioni patrimoniali in cui vi siano o vi possano essere interessi di terzi, sono riassunti in modo da non compromettere gli interessi del Comune.

11. I verbali delle adunanze, nonché gli eventuali documenti contenenti le discussioni relative alle deliberazioni da sottoporre al controllo preventivo di legittimità, sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale o da coloro che in via sostitutiva hanno svolto tali funzioni.

12. I registri dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale, nonché gli eventuali documenti delle discussioni relative alle deliberazioni da sottoporre al controllo preventivo di legittimità, sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Generale.

TITOLO V SINDACATO ISPETTIVO

Art. 53

Attività ispettiva dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali gestiti direttamente ovvero a mezzo di concessione, azienda, istituzione o società, ovvero in convenzione con altri enti pubblici.

2. Per sindacato ispettivo si intende la possibilità di richiedere informazioni e verifiche agli uffici e servizi competenti, nonché di richiedere l'istituzione di commissioni d'indagine, eventualmente partecipandovi.

3. Sono istanze di sindacato ispettivo le interpellanze, le interrogazioni e, a seguito delle stesse, la mozione tendente a costituire una commissione d'indagine od a discutere in Consiglio Comunale o in commissione permanente una relazione sulla materia oggetto dell'istanza.

Art. 54

Interpellanze ed interrogazioni

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che concernono direttamente l'attività del Comune o che interessino comunque, la vita politica, economica, sociale e culturale della Città.

2. Interpellanze e mozioni su fatti eccezionali di particolare risonanza nazionale possono essere presentate dai consiglieri; esse vengono discusse previo esame della conferenza dei Capigruppo, da tenersi a cura del Presidente del Consiglio Comunale non meno di 48 ore prima della seduta consiliare.

3. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta da uno o più consiglieri, al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi e gli intendimenti della condotta dell'amministrazione su determinati argomenti o, comunque, sollecitare spiegazioni circa specifici atti amministrativi.

4. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, per sapere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta, o sia esat-

ta, se il Sindaco o la Giunta intendano fornire al Consiglio determinate informazioni o documentazione, o abbiano preso o intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione.

5. Le interpellanze e le interrogazioni vengono formulate per iscritto al Presidente del Consiglio che le trasmette alla Segreteria generale, la quale le inoltra agli uffici competenti per l'istruttoria della pratica, così da fornire all'interpellato o all'interrogato gli elementi conoscitivi e tecnici per poter formulare la risposta.

6. La risposta deve essere fornita entro il termine massimo di trenta giorni, diminuito a 15 giorni per le interrogazioni o interpellanze di particolare rilevanza o urgenza, e, di norma, in forma scritta a meno che l'interpellante o l'interrogante richieda o il Presidente decida la risposta verbale. In questo caso alla risposta si procede nell'ambito del Consiglio Comunale o della commissione competente alla prima seduta utile, a seconda della decisione assunta dal Presidente del Consiglio Comunale.

7. Il Presidente dell'organo deputato alla discussione informa i colleghi del contenuto della richiesta e concede la parola all'interpellato o all'interrogato per la risposta che deve essere contenuta nel termine di dieci minuti, dopodichè è concessa la parola all'interrogante o interpellante - all'uopo invitato se non facente parte della commissione in cui si discute - per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione. Tale diritto è esperito in un termine temporale non superiore ai cinque minuti, dopodichè, senza deroghe, la discussione viene considerata chiusa. Il Presidente del Consiglio può autorizzare brevi interventi, anche da parte di un Consigliere per ciascun gruppo, qualora l'argomento abbia particolare rilevanza.

8. Il Sindaco, quando dalla pubblicità della risposta possa provenire pregiudizio per gli interessi economici o patrimoniali dell'amministrazione, può, nei termini previsti dal presente regolamento, differire la risposta, fissando un ragionevole termine di tempo entro cui, comunque, la risposta dovrà essere fornita.

Art. 55

Relazione al Consiglio e commissione d'indagine

1. Nel caso in cui il consigliere, ottenuta la risposta ad una interpellanza o ad una interrogazione in forma scritta ovvero in sede di Consiglio o di commissione, si dichiari insoddisfatto, oppu-

re la questione sia ritenuta meritevole di approfondimento da parte del Consiglio, ha diritto, entro i successivi trenta giorni, a trasformare la stessa in mozione, la quale, se ammessa, sarà posta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio Comunale.

2. La mozione di cui al comma precedente deve concludersi con l'esplicito invito a correggere gli errori o i comportamenti omissivi, ovvero può connotarsi come mozione di censura verso il Sindaco, un singolo assessore o l'intera Giunta o, infine, può contenere la richiesta di una commissione d'indagine per l'approfondimento. La mozione può altresì contenere una ulteriore richiesta di fornitura di dati ed informazioni.

3. Il Presidente del Consiglio, esaminato entro i successivi dieci giorni, con esclusione del merito, il testo della mozione la quale deve riguardare materia di competenza comunale e deve connotarsi in uno dei modi indicati al comma precedente, può rigettarla perchè non pertinente ovvero richiedere al proponente di integrarla in caso di incompletezza o indeterminatezza ovvero accoglierla. In quest'ultimo caso il Presidente provvede ad iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta consiliare da convocare.

4. Contestualmente all'ammissione della mozione, il Presidente del Consiglio provvede al sollecito inoltro della stessa al Sindaco affinchè proceda, per quanto di competenza, all'istruttoria e a disporre perchè si addivenga ad una esauriente relazione al Consiglio Comunale.

5. Per la costituzione ed il funzionamento della commissione d'indagine, se richiesta ed approvata dal Consiglio, si procede ai sensi del precedente art. 18-bis.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56

Abrogazione delle precedenti norme

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti regolamentazioni che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.

Art. 57

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dello Statuto, è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato adottato e l'adempimento della prescrizione relativa alla ripubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni.

INDICE SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Interpretazione del regolamento
- Art. 3 - Luogo delle riunioni

TITOLO II

CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 4 - Entrata in carica - Convalida - Giuramento del Sindaco
- Art. 5 - Dimissioni, surrogazioni e supplenze dei Consiglieri
- Art. 5-bis - Pubblicità delle spese elettorali
- Art. 6 - Indennità, permessi, assicurazioni
- Art. 7 - Diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi
- Art. 8 - Divieto di mandato imperativo
- Art. 9 - Diritto di iniziativa
- Art. 10 - Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 11 - Diritto di richiesta di controllo preventivo degli atti del Consiglio e della Giunta
- Art. 12 - Funzioni rappresentative
- Art. 13 - Dovere di partecipazione alle adunanze

TITOLO III

FUNZIONI ED ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO

- Art. 14 - Funzioni del Consiglio
- Art. 15 - Gruppi consiliari
- Art. 16 - Articolazione del Consiglio
- Art. 17 - La conferenza dei capigruppo
- Art. 18 - Le commissioni temporanee speciali

Art. 18-bis – Commissioni consiliari d’indagine o d’inchiesta o di controllo o di garanzia
sull’attività amministrativa

Art. 19 - Le commissioni permanenti

Art. 20 - Funzionamento delle commissioni permanenti

Art. 21 - Sede referente delle commissioni permanenti

Art. 22 - Sede redigente delle commissioni permanenti

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 23 - Convocazione del Consiglio

Art. 24 - Avviso di convocazione

Art. 25 - Avvisi al pubblico

Art. 26 - Ordine del giorno

Art. 27 - Deposito degli atti

Art. 28 – Presidente

Art. 29 - Adunanze di prima convocazione

Art. 30 - Adunanze di seconda convocazione

Art. 31 - Adunanze segrete

Art. 32 - Ammissione di dipendenti e consulenti in aula

Art. 33 - Svolgimento delle sedute consiliari

Art. 34 - Deroghe alle procedure previste dal regolamento

Art. 35 - Richieste di intervento

Art. 36 - Disciplina degli interventi

Art. 37 - Mozione d'ordine

Art. 38 - Mozione di rinvio in commissione

Art. 39 - Fatto personale

Art. 40 - Richiamo alla legge, allo Statuto ed al regolamento

Art. 41 - Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 42 - Mozione su questioni iscritte all'ordine del giorno

Art. 43 - Mozione intesa come atto di indirizzo

Art. 44 - Ordini del giorno

Art. 45 - Forme di votazione

Art. 46 - Votazioni in forma palese

Art. 47 - Votazioni a scrutinio segreto

Art. 48 - Esito della votazione

Art. 49 - Turbativa dell'ordine da parte dei Consiglieri

Art. 50 - Comportamento del pubblico nell'aula durante le adunanze

Art. 51 - Termine dell'adunanza

Art. 52 - Verbale dell'adunanza

TITOLO V SINDACATO ISPETTIVO

Art. 53 - Attività ispettiva dei Consiglieri Comunali

Art. 54 - Interpellanze ed interrogazioni

Art. 55 - Relazione al Consiglio e commissione d'indagine

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56 - Abrogazione delle precedenti norme

Art. 57 - Entrata in vigore

Indice Sommario

(aggiornato alle modifiche fatte con la deliberazione consiliare n. 15 del 17.3.2009)